

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 341

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

—————

Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della
Parte II della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fallimento, nella XIII legislatura, della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali non solo non ha reso possibile il perseguimento degli obiettivi di revisione della seconda parte della Costituzione, ritenuti necessari per la modernizzazione della società italiana, ma ha determinato una situazione di paralisi della vita democratica.

La riforma della parte seconda della Costituzione rispondeva non solo alla necessità di adeguare alcuni istituti dello Stato al bipolarismo voluto dai cittadini e confermato dalla volontà del legislatore, ma nasceva anche dalla necessità di europeizzare la vita politico-amministrativa attraverso la semplificazione dei poteri decisionali e la costruzione di una rete di maggiore protezione democratica per il cittadino.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi che erano la base della suddetta Commissione, non può determinare l'abbandono di ogni ipotesi di riforma costituzionale.

L'eventuale utilizzazione della procedura di revisione costituzionale, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, non fa ritenere possibile migliore sorte rispetto al tentativo fatto con la «Bicamerale».

Le obiezioni che si potrebbero fare all'utilizzazione dell'articolo 138 sono di principio e di opportunità.

Non si capisce come sia possibile immaginare che l'attuale Parlamento, incapace di dare risposte all'esigenza di revisione della parte seconda della Costituzione attraverso la Commissione bicamerale, possa farlo con la procedura ordinaria.

Le stesse forze che si sono opposte, in sede di Commissione bicamerale, alla definizione delle riforme costituzionali, non si comprende per quale motivo dovrebbero ren-

dere agevole la revisione costituzionale con la procedura ordinaria.

Nè appare possibile procedere alla riforma costituzionale con una maggioranza parlamentare che, a causa del sistema elettorale, non sarebbe maggioranza nel paese.

La revisione della Costituzione italiana non può che essere fatta da legislatori che rappresentino la maggioranza dei cittadini italiani.

Per questi motivi, fallita la Bicamerale, non rimane che un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale con il metodo proporzionale, alla quale demandare esclusivamente il compito di operare, entro un termine ristretto, la riscrittura della parte seconda della Costituzione.

Solo in tal modo tutte le idee presenti nel paese saranno rappresentate e la maggioranza di questa Assemblea sarà anche la maggioranza del popolo italiano.

A questo proposito, il disegno di legge prevede che l'Assemblea Costituente sia composta da un numero di membri sufficiente ad assicurarne la rappresentatività, eletti attraverso un meccanismo rigorosamente proporzionale.

A tal fine si prevede l'impiego della disciplina prevista per l'elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, con la sola rilevante modifica rappresentata dalla ripartizione di un numero di circoscrizioni elettorali più elevato, analogo a quello previsto dalla legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati per la parte relativa ai seggi da assegnare con il sistema proporzionale.

Il disegno di legge si propone la revisione della parte seconda della Costituzione, ritenendo che gli articoli dall'1 al 54 siano attuali, in quanto prefigurano una democrazia

moderna e partecipata e rappresentino bene lo spirito repubblicano che deve permeare una società avanzata.

La revisione, in particolare, riguarda alcuni nodi che vanno sciolti per ridare slancio alla vita democratica del paese.

Innanzitutto la questione del bicameralismo, che con la doppia lettura dei provvedimenti legislativi, sebbene dia garanzie di un processo di formazione della legge estremamente riflessivo, tuttavia appare troppo poco adeguato alla necessità di avere processi di formazione delle leggi estremamente rapidi.

Poi il problema, largamente avvertito dai cittadini, della elezione diretta del Presidente della Repubblica e dei poteri che vanno attribuiti alla più alta carica dello Stato.

Vi è inoltre la necessità di favorire governi stabili, stante lo stretto legame che nelle società moderne ha la stabilità dell'esecutivo per favorire lo sviluppo economico. Infine occorre sottolineare lo spinoso problema della giurisdizione, che non può sfuggire alla necessità di coniugare la sicurezza collettiva con le libertà individuali per giungere al tema, centrale nella vita di oggi, di dare definitiva sistemazione costituzionale alla repubblica delle autonomie.

A questo proposito, al fine di raccordare l'attività dell'Assemblea all'ordinamento regionale, si è reputato opportuno fare salva la possibilità dei consigli regionali, dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli delle provincie autonome di Trento e Bolzano di presentare proposte di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. È istituita l'Assemblea per la revisione della seconda parte della Costituzione, di seguito denominata «Assemblea».

Art. 2.

1. L'Assemblea è competente per l'esame e l'approvazione di una legge di revisione della Parte II della Costituzione, escluso l'articolo 139, e delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione stessa.

2. È precluso all'Assemblea l'esame di progetti di revisione dei principi fondamentali e della parte prima della Costituzione ovvero di suoi singoli titoli o articoli.

3. È precluso all'Assemblea l'esame di atti di indirizzo o di sindacato ispettivo nei confronti del Governo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino allo scioglimento dell'Assemblea, è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea stessa.

Art. 3.

1. L'Assemblea è composta da 155 componenti. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi sono quelli previsti dalla tabella A, allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla citata tabella A, è

effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati nella più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri dell'Assemblea.

5. Per la presentazione delle candidature si applicano le disposizioni del titolo III della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

6. La presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta nelle modalità stabilite dall'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

7. Alla presentazione delle liste dei partiti e gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari nella legislatura in corso alla data della convocazione dei comizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi terzo e quarto, della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

8. Allo scrutinio si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 15 al 24 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18.

9. L'elettore non può manifestare più di una preferenza.

Art. 4.

1. Sono elettori dell'Assemblea i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione sono iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Sono eleggibili all'Assemblea i cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati.

Art. 5.

1. Le elezioni per l'Assemblea sono indette nella stessa data in cui hanno luogo le elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. L'Assemblea giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità.

3. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione; ad essi è corrisposta l'indennità spettante ai componenti della Camera dei deputati, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Tale indennità non è cumulabile con altre indennità percepite per cariche elettive.

Art. 7.

1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal decano per età, elegge tra i suoi membri il Presidente, tre vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. I lavori dell'Assemblea sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento della Camera dei deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto applicabili.

3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa costituiti.

4. In Assemblea e nelle commissioni di cui al comma 3 le votazioni hanno luogo a

scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 8.

1. I membri dell'Assemblea, i consigli regionali, l'Assemblea regionale siciliana e i consigli provinciali di Trento e di Bolzano, possono presentare progetti di legge nelle materie riservate alla competenza dell'Assemblea stessa.

2. Sono altresì assegnati alla competenza dell'Assemblea tutte le proposte e i disegni di legge presentati alle Camere nelle stesse materie fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. Sulla base dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 8, l'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro diciotto mesi dalla prima seduta, la legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 2, comma 1. La legge può contenere disposizioni transitorie e finali necessarie alla sua attuazione.

Art. 10.

1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Le spese di funzionamento dell'Assemblea sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. L'Assemblea è sciolta a decorrere dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 11.

1. Il mandato del Presidente della Repubblica eletto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ha termine alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 9; i suoi poteri sono prorogati fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Presidente della Repubblica.

Art. 12.

1. La legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, è abrogata.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.